



**REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE**

(ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 18-04-2016, N. 50)

Approvato con deliberazione di Consiglio n.17 del 18.07.2019

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito denominato semplicemente «codice dei contratti»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Unione Montana del Baldo Garda esclusivamente per le attività elencate nella tabella di cui al successivi artt. 5 e 6.
3. Il fondo per le funzioni tecniche è finanziato dai Comuni che fanno parte della dalla CUC Baldo-Garda per le gare espletate dalla stessa e dall'Unione per i lavori, forniture e servizi di propria competenza.
4. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 5 e art. 6, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente responsabile.
5. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge (comprese le direttive ANAC dalla stessa richiamate) siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa.
6. Sono ammessi all'incentivazione gli appalti affidati previo espletamento di una procedura comparativa relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione (art. 113 c. 2 codice). Sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

1. L'art. 113, comma 2, del codice dei contratti stabilisce che, a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, le Amministrazione aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo per le funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara per la realizzazione dei lavori, servizio e forniture.
2. Concorrono all'alimentazione del fondo di cui al comma 1 esclusivamente le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture affidati ad operatori economici previo espletamento di una procedura comparativa.
3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura, e non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie n. 6 /SEZAUT/2018/QMIG del 10.04.2018.
4. In caso di perizie di variante e suppletive, l'ammontare del compenso incentivante viene calcolato sul maggiore importo, al lordo del ribasso di gara, risultante dalla perizia.
5. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. Qualora nel quadro economico di opere approvate, in corso di esecuzione, non sia stato previsto il corretto accantonamento, si provvederà a rendere l'intervento conforme alla disciplina vigente, mediante rettifica e approvazione di un nuovo quadro economico.

Art. 3 - Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche

1. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna lavoro, fornitura e servizi con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.

2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le attività incluse nelle tabelle di cui al successivo art. 5.
4. Il restante 20 per cento del fondo è vincolato per le finalità di cui all'art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ossia viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientemente informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Art. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato prima dell'avvio delle attività di progettazione, per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, con provvedimento formale del competente Responsabile, che individua il personale coinvolto, formato da personale interno o di altre pubbliche amministrazioni, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.
2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo per lavori, forniture e servizi di competenza dell'Unione Montana

1. La quota da destinare al fondo viene determinata come segue per le gare di competenza dell'Unione Montana come riportato nel prospetto:

Importo posto a base di gara	Quota da destinare al fondo
Fino a 1.000.000,00 Euro	2,00%
Oltre 1.000.001,00 Euro e fino a 2.000.000,00 Euro	1,50%
Oltre 2.000.001,00 Euro e fino a 5.000.000,00 Euro	1,30%
oltre 5.000.001,00 Euro	1,00%

2. La quota del fondo di cui all'art. 3, comma 1 del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività avuto riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi, preposto alla struttura competente, secondo le percentuali definitive nella tabella seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della natura delle attività sulla base dei seguenti criteri:

opere o lavori:

Attività (art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	Percentuale
Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) Responsabile dei Lavori (art. 89 lett. c) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)	40%
Programmazione della spesa per gli investimenti (art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	5%
Verifica / validazione dei progetti (art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	5%
Predisposizione atti e controllo delle procedure di gara	15%
Direzione Lavori, assistenza, misure, contabilità (art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	5%
Coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione (art. 89 lett. f) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)	2%

Collaudo tecnico , C.R.E., verifica di conformità (art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	3%
Predisposizione atti per acquisizione aree	5%
Collaboratori al R.U.P.	20%

servizi e forniture:

Attività (art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	Percentuale
Responsabile Unico del procedimento	40%
Predisposizione e controllo procedure di gara	15%
Redazione del DUVRI	
Direzione dell'esecuzione	20 %
Collaudo regolare esecuzione / verifica di conformità	5%
Collaboratori tecnici e amministrativi	20%

- Qualora il responsabile delle funzioni tecniche non disponga di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel regolamento per la corrispondente attività.
- Nel caso in cui al medesimo dipendente vengano assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.
- Qualora la struttura interna dell'Amministrazione partecipi soltanto parzialmente alle attività sopra descritte, in quanto alcune di queste sono affidate a professionisti esterni, le relative quote parti dell'incentivo, corrispondenti alle specifiche prestazioni non svolte, costituiscono economie per l'Amministrazione.
- Qualora una o più funzioni tra quelle indicate nelle tabelle sopra riportate vengano svolte dai dipendenti di altri Enti, in base ad apposita convenzione, le corrispondenti quote di incentivo, sono corrisposte all'ente di appartenenza che provvede all'erogazione al proprio dipendente.

Art. 6 – Ripartizione dell'incentivo relativo a gare gestite dalla CUC Baldo-Garda

- L'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni stabilisce che gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso a dipendenti di tale centrale. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.
- La ripartizione dell'incentivo di cui all'art 113 comma 5, è operata dal responsabile, avuto riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi, preposto alla struttura competente, secondo le percentuali definitive e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della natura delle attività.
- L'incentivo è attribuito come segue:

Figure professionali	Percentuale
Responsabile Unico del procedimento della CUC Baldo Garda	40
Collaboratori tecnici	35
Collaboratori amministrativi	25

Art. 7 – Partecipazione

Fermo restando quanto disposto all'art. 1, comma 6, partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a) il responsabile del procedimento in possesso di adeguata professionalità nominato tra i dipendenti in ruolo;
- b) il tecnico o i tecnici incaricati dell'Area Tecnica o i dipendenti amministrativi di altre Aree dell'Unione in possesso di adeguata professionalità che assumono la responsabilità professionale firmando i relativi elaborati;
- c) il personale tecnico che, pur non firmandoli, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte degli elaborati del servizio, il bando di gara e tutti i documenti necessari all'esecuzione dei contratti pubblici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- d) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla direzione dell'esecuzione (art. 102 del D.Lgs 50/2016) e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente/responsabile, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

Art. 8 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. Il dipendente matura il diritto all'incentivo dalle attività indicate al comma 2 art. 113 del codice, ma avrà diritto alla corresponsione dello stesso solo se l'opera o servizio/fornitura saranno finanziati ed appaltati. La corresponsione dell'incentivo è disposta previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento, per singole fasi, o a conclusione di tutte le fasi, in rapporto all'entità e alla complessità delle singole opere, o servizi/forniture, a discrezione del Responsabile del Servizio in accordo con il R.U.P.
2. Nel caso di contratti di forniture e servizi superiori all'anno è possibile erogare acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.
3. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di avveramento della condizione la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.

Articolo 9. Ore di lavoro straordinario

1. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che dovesse, su autorizzazione del Responsabile del Servizio preposto, prestare ore di lavoro straordinario, ritenute necessarie, dal responsabile unico del procedimento, per il rispetto della tempistica di cui all'art. 4, non ne può richiedere la retribuzione ma solo il recupero delle stesse.

Art. 10 - Termini temporali e penalità

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni di cui alle tabelle riportate al precedente art. 5 devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. Qualora, durante l'esecuzione della singola opera o lavoro, dovessero verificarsi incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del codice, le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le relative attività non saranno ripartite tra i soggetti interessati determinando economie di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016, per cause non imputabili al gruppo di lavoro.
4. Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 c. 12 del D.Lgs 50/2016 da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazioni di penalità.

Art. 11. Entrata in vigore

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo, sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte dal 1 aprile 2019 in linea con quanto previsto nelle disposizioni operative approvate con deliberazione di Giunta n. 5/2019.
2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.
3. Qualora intervengano modifiche normative o pareri degli organi giurisdizionali e/o i che incidano sulle disposizioni del presente regolamento, si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata.

Art. 12. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al d.lgs. 50/2016 ed alle disposizioni vigenti in materia.

